

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ABATE

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Nel ricorso, il cliente afferma quanto segue:

- sottoscriveva con l'intermediario il finanziamento n. *441 collegato all'acquisto di un sistema antifurto;
- in data 18/12/2024 ha subito un furto ma il dispositivo non ha funzionato, non assolvendo alla funzione essenziale per cui era stato acquistato;
- il bene risulta quindi privo di utilità economica e non assistito, anche a causa del fallimento del fornitore originario e dell'assenza di interventi di assistenza da parte del soggetto indicato come subentrante;
- nonostante ciò, il ricorrente ha continuato a pagare le rate del finanziamento sino a gennaio 2026, per evitare pregiudizi;
- il ricorso non si fonda sull'art. 125-quinquies TUB ma sui principi di buona fede e correttezza contrattuale, tenuto conto della perdita della causa concreta del finanziamento, venuta meno per fatto non imputabile al ricorrente;
- la ricorrente chiede di accertare la perdita di utilità economica del bene a decorrere dal 18.12.2024 disporre la restituzione delle rate già versate dal 18.12.2024 a gennaio 2026, la sospensione o annullamento delle rate future fino alla definizione del procedimento.

L'intermediario afferma che/di:

- il ricorrente conferma di aver sottoscritto il finanziamento, sotto forma di prestito finalizzato quale non consumatore, circostanza che esclude l'applicabilità al caso in esame dell'art. 125 quinquies TUB;
- in ogni caso, il contratto oggetto di reclamo e del successivo ricorso risale al 20.12.2021 e aveva ad oggetto

- unicamente la fornitura del dispositivo;
- secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, nella specie la pacifica fornitura del bene al ricorrente, nell'ambito di un contratto di vendita con il fornitore, ha esaurito la causa concreta del contratto di finanziamento (cfr. Cassazione civile sez. III, 8/05/2006, n. 10490 sulla causa del contratto);
 - dal mese di dicembre 2021 sino all'ottobre 2025 il ricorrente non ha sollevato alcuna eccezione o contestato alcun vizio del bene;
 - quand'anche fossero emersi vizi o difetti, peraltro con preclusione a farli valere per il decorso dei termini di cui all'art. 1495 c.c., questi non avrebbero effetto sul contratto di finanziamento, che aveva ad oggetto unicamente la vendita del bene;
 - dalla lettura della denuncia presentata emerge che l'esercizio commerciale del ricorrente era protetto da un sistema di allarme, non entrato in funzione la notte del furto;
 - ciò dimostra come il malfunzionamento lamentato non sia imputabile a pretesi vizi o difetti del bene ma, al più, alla mancata manutenzione da parte del titolare dell'esercizio commerciale (cfr. anche art. 2053 c.c. sul punto);
 - è quindi irrilevante la presunta omessa assistenza da parte del venditore originario del bene: il ricorrente avrebbe potuto, e dovuto, chiedere l'intervento di un tecnico di sua fiducia e, al più – ammesso e non concesso che la pretesa fosse fondata, circostanza oggi non provata – addebitarne il costo al fornitore.

Per tutti i motivi suesposti l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il cliente allega (oltre alle controdeduzioni dell'intermediario) la denuncia ed evidenze della richiesta di assistenza tramesse, via *whatsapp*, al soggetto subentrato al venditore e non andate a buon fine (allegazioni già presenti tra i documenti del ricorso).

L'intermediario ribadisce integralmente i contenuti difensivi delle controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso e osservando che:

- è pacifico tra le parti che la controversia non abbia ad oggetto la disciplina di cui all'art. 125 quinquies TUB, non applicabile al caso di specie e che il bene venduto non presentasse vizi o difetti;
- la durata del piano di ammortamento non ha alcun collegamento con la funzione del contratto di vendita di un bene;
- nel merito, non vi è prova che il bene non sia funzionante, sia stata chiesta assistenza a terzi o che, nel tempo, sia stata eseguita la manutenzione prevista e che il bene abbia perso "utilità economica" (concetto astratto e non applicabile al caso di specie).

DIRITTO

Il cliente agisce con riferimento ad un impianto di allarme installato nel 2021 nella propria attività commerciale che, in occasione di un furto subito nel 2024, non avrebbe funzionato. Il bene è stato acquistato pagandone il prezzo con finanziamento concesso dall'intermediario, in corso di ammortamento. Chiede conseguentemente: (a) *"di accertare la perdita di utilità economica del bene a decorrere dal 18/12/2024"*; (b) di *"disporre la restituzione delle rate già versate dal 18/12/2024 a gennaio 2026 (€ 726,60)"*; (c) *"la sospensione o annullamento delle rate future fino alla definizione del procedimento"*; (d) *"in generale, ogni provvedimento equo ritenuto necessario per tutelare i diritti del ricorrente, compresa la constatazione della scorrettezza della condotta dell'intermediario"*; (e) *"il ristoro delle eventuali spese sostenute per la presentazione del ricorso"*.

La richiesta *sub c)* deve preliminarmente ritenersi inammissibile trattandosi di una domanda costitutiva, sul presupposto che costituisce un principio incontrovertito che siano precluse all'Arbitro pronunce di carattere costitutivo o volte alla condanna dell'intermediario a un *facere* infungibile.

Con riguardo alla disciplina applicabile al caso di specie per le restanti domande, il contratto di finanziamento risulta stipulato in epoca successiva all'entrata in vigore (in data 19/09/2010) del D. Lg. 141/2010 che, in recepimento della Direttiva 2008/48/CE, ha introdotto nel T.U.B. l'art. 125-quinquies secondo il quale il consumatore ha diritto di risolvere il contratto di finanziamento finalizzato ovvero collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere della messa in mora del fornitore ed esercizio della facoltà risolutoria, qualora si ravvisi un inadempimento, di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., da parte del fornitore ad un'obbligazione contrattuale.

Nel caso di specie tuttavia, come dichiarato dallo stesso ricorrente, tale disciplina non è applicabile in quanto il ricorrente agisce quale non consumatore (titolare di una tabaccheria). Ebbene, alla luce di ciò, l'eventuale malfunzionamento del bene manifestatosi a circa 3 anni dall'acquisto non si ritiene possa incidere sul finanziamento stesso e sulla rimborsabilità delle rate dall'evento dannoso. In particolare, i principi di buona fede e "correttezza contrattuale" invocati dalla cliente non possono giustificare azioni nei confronti dell'intermediario che siano esterne al rapporto di credito; diversamente si finirebbe altrimenti per attribuire in capo all'intermediario una sorta di veste di garante delle obbligazioni del fornitore. Da ciò consegue che le istanze del ricorrente non possono essere accolte.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE